



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/01/2022 (punto N 50)

Delibera

N 90

del 31/01/2022

Proponente

SERENA SPINELLI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Barbara TRAMBUSTI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da Covid-19. Disposizioni in merito alle prestazioni rese dalle Residenze Sanitarie Assistenziali(RSA) dal 1° gennaio 2022 fino al termine dell'emergenza

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e in particolare gli artt. 21 e 62;

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto altresì:

- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 15 ottobre 2020;
- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 che proroga ulteriormente lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 gennaio 2021;
- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 che proroga fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- del DL 22 aprile 2021 n. 52 che proroga ulteriormente lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 luglio 2021;
- del DL 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, ed in particolare l'articolo 1 che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;
- del DL 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, ed in particolare l'articolo 1 che proroga al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;

Evidenziato che, per tutto quanto sopra richiamato, la gestione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 vede negli interventi erogati nelle strutture residenziali, ed in particolare in quelle per anziani, un elemento cardine;

Tenuto conto delle oggettive difficoltà gestionali, organizzative e logistiche che le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) hanno affrontato e dovranno affrontare nel periodo di emergenza per assicurare la tutela della sicurezza degli utenti e degli operatori, al fine di contenere il rischio di trasmissione del virus assicurando i servizi essenziali;

Considerato che con Delibera della Giunta Regionale n. 332 del 29 marzo 2021 sono state approvate le disposizioni in merito alle prestazioni rese dalle Residenze Sanitarie Assistenziali(RSA) dal 1° gennaio 2021 fino al termine dell'emergenza;

Ritenuto opportuno, vista la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, confermare le disposizioni approvate con la delibera suddetta, e quantificare per il periodo dal 1 gennaio 2022 al termine dello stato di emergenza una quota integrativa giornaliera per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) che a causa della pandemia SARS-COV 2 hanno avuto un incremento di costi per necessità assistenziali e organizzative Covid correlate;

Considerato che a causa dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto dei DPI, per la sanificazione per la prevenzione del contagio all'interno della struttura e per l'applicazione delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, nel periodo dal 1 gennaio 2022 fino al termine dello stato di emergenza, tale costo integrativo è stato stimato pari a € 3,00 per posto letto;

Considerato che la suddetta quota integrativa giornaliera è da riconoscersi da parte delle Aziende USL territorialmente competenti alle Residenze Sanitarie Assistenziali sottoscrittrici dell'Accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, di cui alla DGR n. 995 dell'11/10/2016 relativamente ai posti letto di modulo per la non autosufficienza stabilizzata (tipologia base) occupati da ospiti in carico ai Servizi Territoriali.

Considerato altresì che la suddetta quota integrativa giornaliera è da riconoscersi da parte delle Aziende USL territorialmente competenti alle Residenze Sanitarie Assistenziali che operano in regime di convenzione con il SSR per le altre tipologie di posti letto non contemplati dall'Accordo contrattuale sopra richiamato ovvero per i posti letto di moduli specialistici (modulo per disabilità prevalentemente di natura motoria, modulo per disabilità di natura cognitivo comportamentale, modulo stati vegetativi permanenti con parametri vitali stabilizzati e pazienti terminali, modulo Bassa Intensità Assistenziale) occupati da ospiti in carico ai Servizi Territoriali.

Specificato che, in presenza di ospiti positivi al Covid-19, la quota giornaliera integrativa non è da riconoscersi alle Residenze Sanitarie Assistenziali nelle quali l'Azienda USL territorialmente competente è subentrata nella gestione diretta del servizio attraverso la trasformazione della struttura sociosanitaria in:

- a) struttura a gestione USL per ospiti non autosufficienti positivi al Covid-19
- b) struttura di Cure Intermedie per ospiti positivi al Covid-19;

Precisato che, nelle strutture suddette, la fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) per gli operatori addetti all'assistenza e per gli ospiti sono a carico dell'Azienda USL

territorialmente competente e subentrata nella gestione, così come previsto dalle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 25 marzo 2020 e n. 112 del 18 novembre 2020;

Ritenuto inoltre opportuno prevedere il riconoscimento da parte delle Aziende USL territorialmente competenti di una quota giornaliera pari al 40% dell'importo della quota sanitaria modulo base, così come stabilita dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1481 del 21 dicembre 2018, alle Residenze Sanitarie Assistenziali sottoscrittrici dell'Accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, di cui alla DGR n. 995 dell'11/10/2016 relativamente ai posti letto che risultano vuoti per motivi sanitari e non occupati da ospiti in regime di ricovero privato, per il periodo dal 1 gennaio 2022 fino al termine dello stato di emergenza. Il riconoscimento della quota per i posti vuoti per motivi sanitari, come sopra indicato è subordinato alla mancata attivazione, per il periodo di riferimento, degli ammortizzatori sociali, relativi alla gestione specifica della struttura in oggetto (CIG FIS o altri);

Ritenuto infine di prevedere il riconoscimento da parte delle Aziende USL territorialmente competenti di una quota sanitaria straordinaria quantificata in € 132,00 al giorno per ospite ricoverato nei setting assistenziali costituiti dalle Residenze Sanitarie Assistenziali ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 89 dell'8 ottobre 2020 per la separazione dei casi risultati positivi o dubbi, asintomatici o paucisintomatici, da coloro che risultano negativi (cosiddetta "Bolla Covid"), per il periodo dal 1 gennaio 2022 fino al termine dello stato di emergenza;

Considerato che il finanziamento degli oneri derivanti dal presente atto, stimabili in € 10.000.000,00 è da intendersi compreso nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria, in parte già formalizzata, per quanto riguarda il 2022 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 10 gennaio 2022;

Ritenuto di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, la somma di € 10.000.000,00 all'interno delle disponibilità del capitolo 24136 "Interventi istituzionali in sanità" (classificato "fondo sanitario indistinto – competenza pura") del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

Dato atto che la somma suddetta è stata stimata per tutti i primi sei mesi dell'anno 2022 e che quindi, se lo stato di emergenza si concluderà prima del 30 giugno 2022, gli oneri derivanti dal presente atto saranno aggiornati;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 56 "Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 10 gennaio 2022 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di quantificare, per il periodo 1 gennaio 2022 al termine dello stato di emergenza, una quota integrativa giornaliera per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) che a causa della pandemia SARS-COV 2 hanno avuto un incremento di costi per necessità assistenziali e organizzative Covid correlate;
2. di precisare che a causa dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto dei DPI, per la sanificazione per la prevenzione del contagio all’interno della struttura e per l’applicazione delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, nel periodo dal 1 gennaio 2022 fino al termine dello stato di emergenza, tale costo integrativo è stato stimato pari a € 3,00 per posto letto;
3. di specificare che la suddetta quota integrativa giornaliera è da riconoscersi da parte delle Aziende USL territorialmente competenti alle Residenze Sanitarie Assistenziali sottoscrittrici dell’Accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, di cui alla DGR n. 995 dell’11/10/2016 relativamente ai posti letto di modulo per la non autosufficienza stabilizzata (tipologia base) occupati da ospiti in carico ai Servizi Territoriali
4. di specificare altresì che la suddetta quota integrativa giornaliera è da riconoscersi da parte delle Aziende USL territorialmente competenti alle Residenze Sanitarie Assistenziali che operano in regime di convenzione con il SSR per le altre tipologie di posti letto non contemplati dall’Accordo contrattuale sopra richiamato ovvero per i posti letto di moduli specialistici (modulo per disabilità prevalentemente di natura motoria, modulo per disabilità di natura cognitivo comportamentale, modulo stati vegetativi permanenti con parametri vitali stabilizzati e pazienti terminali, modulo Bassa Intensità Assistenziale) occupati da ospiti in carico ai Servizi Territoriali;
5. di specificare inoltre che, in presenza di ospiti positivi al Covid-19, la quota giornaliera integrativa non è da riconoscersi alle Residenze Sanitarie Assistenziali nelle quali l’Azienda USL territorialmente competente è subentrata nella gestione diretta del servizio attraverso la trasformazione della struttura sociosanitaria in:
 - a) struttura a gestione USL per ospiti non autosufficienti positivi al Covid-19
 - b) struttura di Cure Intermedie per ospiti positivi al Covid-19;
6. di precisare altresì che, nelle strutture suddette, la fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) per gli operatori addetti all’assistenza e per gli ospiti sono a carico dell’Azienda USL territorialmente competente e subentrata nella gestione, così come previsto

dalle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 25 marzo 2020 e n. 112 del 18 novembre 2020;

7. di prevedere il riconoscimento da parte delle Aziende USL territorialmente competenti di una quota giornaliera pari al 40% dell'importo della quota sanitaria modulo base, così come stabilita dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1481 del 21 dicembre 2018, alle Residenze Sanitarie Assistenziali sottoscrittrici dell'Accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio- sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, di cui alla DGR n. 995 dell'11/10/2016 relativamente ai posti letto che risultano vuoti per motivi sanitari e non occupati da ospiti in regime di ricovero privato, per il periodo dal 1 gennaio 2022 fino al termine dello stato di emergenza. Il riconoscimento della quota per i posti vuoti per motivi sanitari, come sopra indicato è subordinato alla mancata attivazione, per il periodo di riferimento, degli ammortizzatori sociali relativi alla gestione specifica della struttura in oggetto (CIG FIS o altri);
8. di prevedere infine il riconoscimento da parte delle Aziende USL territorialmente competenti di una quota sanitaria straordinaria quantificata in € 132,00 al giorno per ospite ricoverato nei setting assistenziali costituiti dalle Residenze Sanitarie Assistenziali ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 89 dell'8 ottobre 2020 per la separazione dei casi risultati positivi o dubbi, asintomatici o paucisintomatici, da coloro che risultano negativi (cosiddetta "Bolla Covid"), per il periodo dal 1 gennaio 2022 fino al termine dello stato di emergenza;
9. di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, la somma di € 10.000.000,00 all'interno delle disponibilità del capitolo 24136 (PURO) del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
10. di dare atto che la somma suddetta è stata stimata per tutti i primi sei mesi dell'anno 2022 e che quindi, se lo stato di emergenza si concluderà prima del 30 giugno 2022, gli oneri derivanti dal presente atto saranno aggiornati;
11. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
BARBARA TRAMBUSTI

Il Direttore
FEDERICO GELLI